

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Interruzione del processo per morte e legittimazione.

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, e costituendo deroga al principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e il mandato di cui all'art. 1722 n. 4 cod. civ.) va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è verificato l'evento non dichiarato né notificato.

Corte di Appello di Campobasso, sentenza del 18.1.2014

...omissis...

Le preliminari eccezioni sollevate dagli appellati sono fondate.

Risulta che xxxx è deceduto in data 23.03.2006 nel corso del giudizio di primo grado; circostanza nota all' appellante, che la faceva presente all'udienza del 13.10.2006 depositando copia del certificato di morte; ma il procuratore della parte deceduta non dichiarava la morte del proprio assistito.

Ora, come statuito dalla S.C. con sentenza n. 6701 del 19.03.2009, qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, e costituendo deroga al principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e il mandato di cui all'art. 1722 n. 4 cod. civ.) va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è verificato l'evento non dichiarato né notificato.

Già nel 2005, con sentenza delle sezioni unite n. 15783, la S.C. aveva affermato il principio poi ribadito nella successiva pronuncia del 6701/2009, ovvero, giustappunto, che qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali di cui al nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod.proc.civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza, che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza, e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato.

Dunque, erroneamente l'atto di impugnazione è stato notificato alla parte deceduta, anziché ai suoi eredi, a nulla rilevando il tardivo ricorso per la prosecuzione del processo interrotto proposto dalla parte appellante quando ormai era decorso il termine lungo per proporre impugnazione, mentre l'impugnante avrebbe dovuto rinnovare tempestivamente l'atto di gravame nei confronti dei soggetti legittimati.

Ne deriva che l'appello va dichiarato inammissibile, di talché il passaggio in giudicato della sentenza, per difetto di valida impugnazione nel termine di legge. La decisione in tal senso assorbe l'altra questione della non integrità del contraddittorio per omessa evocazione nella fase di gravame di xx. già parte necessaria in primo grado, rimasta contumace, sebbene regolarmente citata in qualità di altra comproprietaria del fabbricato in condominio oggetto di causa.

Le spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza dell'appellante.

p.q.m.

La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Gxx avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso indicata in oggetto, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ,così provvede:

- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio in favore di xxx spese che si liquidano in Euro 3.960,00 per compenso di avvocato, I.V.A. se dovuta, e CPA, sull'imponibile nella misura di legge.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio 10 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2014.

La Nuova Procedura Civile